

[CONFIDENZIALE- BOZZA PER DISCUSSIONE]

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

-Città Metropolitana di Firenze Via.....,, rappresentata dal Sig., nato a, domiciliato per la carica in....., “l’Amministrazione” o la “Città Metropolitana di Firenze”,

da una parte,

E

- Cassa depositi e prestiti società per azioni con sede in Roma, Via Goito n. 4, capitale sociale euro 4.051.143.264,00i.v., iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma 80199230584, partita IVA 07756511007, rappresentata dal Sig., nato ail, domiciliato per la carica in, “CDP”,

dall'altra,

collettivamente, le “Parti”.

Premesso che

- [l’Amministrazione intende sviluppare una iniziativa nel settore nell’edilizia scolastica, denominata Nuovo Polo Scolastico nel Quartiere 4 di Firenze per le sedi degli Istituti Meucci e Galilei che prevede la demolizione degli edifici scolastici esistenti e la loro ricostruzione nel medesimo sito con la contestuale realizzazione di due palestre per un investimento complessivo di circa [€ 41 milioni] (il “Progetto”);
- l’Amministrazione ha elaborato un Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (ex articolo 23, Dlgs 50/2016) che è in attesa di approvazione da parte del

- L'Amministrazione intende sviluppare la progettazione definitiva ed esecutiva (ex articolo 23, Dlgs 50/2016, commi 7 e 8) avvalendosi di soggetti esterni (i “**Progettisti**”) da selezionare per mezzo di gare di appalto per servizi di progettazione;
- A seguito del completamento e approvazione della progettazione esecutiva, l'Amministrazione intende bandire una gara di appalto per i lavori di costruzione per selezionare una impresa, o un consorzio di imprese, per l'esecuzione dei lavori (l'“**Appaltatore**”)]**[Nota:premesse soggette a verifica/integrazione della Città Metropolitana di Firenze]**
- la missione istituzionale di CDP anche quale Istituto Nazionale di Promozione, è volta a promuovere lo sviluppo economico e sociale del Paese attraverso il sostegno finanziario alle comunità, agli enti territoriali, alle infrastrutture, ai processi di crescita delle imprese italiane, anche fornendo servizi di consulenza ed assistenza ai predetti enti;
- in particolare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera (G), del proprio Statuto e dell'articolo 5, comma 8, del decreto legge 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, CDP può fornire servizi di assistenza e consulenza in favore (tra gli altri) delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico;
- CDP, al fine di poter accedere alle risorse finanziarie a fondo perduto da parte della Banca europea per gli investimenti nell'ambito dell'iniziativa “*European Investment Advisory Hub*” volti a supportare lo sviluppo di iniziative infrastrutturali, anche attraverso attività di advisory, intende partecipare alla procedura di assegnazione di tali contributi denominata “*BEI / EIAH Call for Proposals*”, avviata nel dicembre 2017, in relazione ad iniziative infrastrutturali secondo lo schema dell'appalto;
- nel corso dei contatti intercorsi tra l'Amministrazione e CDP, le Parti hanno espresso il comune interesse a cooperare per lo sviluppo del Progetto ed intendono sottoscrivere il presente accordo per meglio disciplinare i reciproci rapporti e le rispettive attività in relazione a tale cooperazione (il “**Protocollo**”).

Tanto premesso, e considerate le premesse parte integrante e sostanziale del presente Protocollo:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Finalità)

Con il presente Protocollo, le Parti, tenuto conto dei comuni obiettivi di interesse pubblico e nei limiti delle rispettive disposizioni statutarie e della normativa applicabile, intendono avviare una cooperazione finalizzata all'identificazione, all'analisi e all'implementazione delle attività negli ambiti indicati nell'Allegato A per la realizzazione del Progetto.

Articolo 2

(Oggetto)

- 2.1 La cooperazione disciplinata dal presente Protocollo ha per oggetto l'identificazione degli aspetti progettuali, economici, finanziari e contrattuali rilevanti ai fini dell'affidamento dei contratti di progettazione, definitiva ed esecutiva, del contratto di direzione dei lavori, del contratto di costruzione per la realizzazione del Progetto e il successivo svolgimento delle relative attività. In particolare, CDP, in collaborazione con eventuali Consulenti esterni per specifiche discipline, come eventualmente individuati ai sensi del successivo articolo 7, nonché, successivamente alla loro individuazione, in collaborazione con i Progettisti, assisterà l'Amministrazione nelle varie fasi di sviluppo del Progetto, svolgendo principalmente un'attività di revisione generale delle indicazioni, valutazioni e documenti ricevuti dall'Amministrazione o dai soggetti dalla stessa incaricati, nonché un supporto di coordinamento nel lavoro da svolgere.
- 2.2 Entro un tempo congruo dalla sottoscrizione del Protocollo, tenuto conto delle rispettive esigenze e delle necessità dell'Amministrazione, le Parti si incontreranno per definire nel dettaglio il programma delle attività in attuazione del presente Protocollo ed eventuali accordi implementativi dello stesso ai sensi del successivo articolo 6.
- 2.3 In via preliminare le Parti concordano che l'oggetto del presente Protocollo potrà richiedere, indicativamente, lo svolgimento delle attività indicate nell'Allegato A (le "Attività") per cui CDP fornirà assistenza all'Amministrazione, ripartite nelle seguenti fasi principali:
- FASE I - Kick Off
 - FASE II- Appalto dei servizi di Progettazione Definitiva ed Esecutiva-
 - Fase III – Esecuzione della Progettazione Definitiva ed Esecutiva
 - FASE III - Conferenza dei Servizi
 - FASE V - Esecuzione
- 2.4 L'assistenza fornita da CDP all'Amministrazione si fonderà sull'analisi e la valutazione delle informazioni e le opinioni fornite dall'Amministrazione e/o dai Consulenti.

Articolo 3

(Supporto finanziario alla Città Metropolitana di Firenze)

CDP potrà valutare eventuali richieste di finanziamento da parte della Città Metropolitana di Firenze nel rispetto delle prescrizioni normative e delle disposizioni di cui alla Circolare CDP del 27 giugno 2013, n. 1280, individuando le migliori condizioni tempo per tempo praticabili, fornendo all'Amministrazione il supporto necessario a favorire, al ricorrere delle condizioni, il perfezionamento delle relative operazioni di finanziamento. [**Nota:da sottoporre ad Enti Pubblici**]

Articolo 4

(Corrispettivo)

Le Parti convengono che le Attività oggetto del presente Protocollo rientrano nei rispettivi obiettivi strategici e sono compatibili con le funzioni svolte da ciascuna di esse. Non è pertanto previsto alcun corrispettivo per le attività rispettivamente svolte.

Articolo 5

(Durata)

Il presente Protocollo ha la durata di 18 mesi decorrenza dalla data della sua sottoscrizione, salvo eventuale proroga da concordare tra le Parti con un preavviso minimo di 3 mesi. Le Parti potranno terminare la collaborazione definita nel presente Protocollo in qualsiasi momento, salvo ragionevole preavviso.

Articolo 6

(Effetti tra le Parti)

- 6.1 Le Parti convengono espressamente che il presente Protocollo non costituisce alcuna obbligazione in capo alle Parti, né alcun vincolo tra le stesse, ferma restando la possibilità per le Parti di definire reciproci impegni nella fase di concreta attuazione delle singole Attività.
- 6.2 Ciascuna Parte assumerà ogni decisione relativa al Progetto di cui al presente Protocollo in piena autonomia, svolgendo le opportune analisi e valutazioni nella propria esclusiva discrezionalità. In nessun caso gli effetti derivanti dalle decisioni e dalle iniziative assunte dalla Città Metropolitana di Firenze potranno essere imputati a CDP, e pertanto in capo alla medesima non potrà sorgere alcuna responsabilità per le attività poste in essere dall'Amministrazione di cui al presente Protocollo
- 6.3 Il presente Protocollo, pertanto, non costituisce alcuna obbligazione in capo alle Parti, né alcun vincolo tra le stesse con riferimento alle singole Attività, e non rappresenta un impegno alla

concessione di finanziamenti (in qualsiasi forma) da parte di CDP, o qualsivoglia altra prestazione, rimanendo ogni considerazione in merito subordinata a) al soddisfacente completamento delle istruttorie interne e all'approvazione dei competenti organi deliberanti delle Parti coinvolte, anche alla luce della normativa applicabile, nonché dei regolamenti e *policy* interni di ciascuna Parte coinvolta; e b) alla negoziazione e stipula di appositi accordi o contratti, da concludersi separatamente tra le Parti.

6.4 In caso di partecipazione ed aggiudicazione dei contributi europei in favore di CDP, previsti dalla procedura avviata dalla BEI di cui in premessa, le Parti coopereranno al fine di poter includere le Attività relative al Progetto nell'ambito dell'iniziativa suddetta.

Articolo 7

(Consulenti e Manleva)

7.1 Per il raggiungimento degli obiettivi comuni di cui al presente Protocollo, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si avvalgono delle proprie strutture interne per le attività di programmazione, attuazione, verifica, analisi, valutazione e monitoraggio degli interventi.

7.2 Le Parti, ove ritenuto opportuno, potranno costituire gruppi di lavoro per il Progetto di cui al presente Protocollo.

7.3 Per lo svolgimento delle attività previste nel presente Protocollo, le Parti potranno avvalersi dell'assistenza di consulenti terzi dotati di specifica competenza in merito (i "Consulenti") individuati nel rispetto della normativa applicabile. Le Parti convengono che qualsiasi onere o spesa derivante dagli incarichi ai Consulenti sarà a carico della Parte che ha conferito l'incarico, salvo diverso accordo.

7.4 Ciascuna Parte sosterrà i propri oneri e spese collegati e/o connessi con la negoziazione e l'esecuzione del presente Protocollo.

Articolo 8

(Competenze esclusive dell'Amministrazione)

Le Parti prendono atto, ed espressamente accettano, che le valutazioni relative al Progetto ed all'attuazione del medesimo, nonché gli atti di validazione, approvazione, verifica (e relativi processi istruttori) che saranno posti in essere in relazione a tale Progetto sono di esclusiva competenza dell'Amministrazione, pertanto, in nessun caso CDP potrà essere ritenuta responsabile delle decisioni assunte dall'Amministrazione in merito all'attuazione del Progetto, delle procedure di affidamento dalla stessa espletate ed, eventualmente, delle modalità di realizzazione dello stesso.

L'Amministrazione si impegna a tenere CDP, i suoi amministratori e dipendenti indenni da qualsivoglia perdita, danno, costo, responsabilità o spesa che gli stessi possano subire o sostenere in relazione alle Attività ed alla loro esecuzione (inclusi anche i costi che siano eventualmente sostenuti per agire o resistere in giudizio).

Le Parti convengono che in nessun caso CDP, i suoi amministratori e dipendenti saranno responsabili nei confronti della Amministrazione per perdite, danni, costi, responsabilità o spese (incluse le spese legali) che questi possano subire o sostenere in relazione alle Attività ed alla loro esecuzione, salvo il caso che tali perdite, danni, costi, responsabilità o spese siano subiti o sostenuti dalla Amministrazione quale conseguenza diretta di una condotta dolosa o gravemente colposa di CDP, dei propri amministratori o dipendenti, accertata giudizialmente.

CDP prende atto, ed accetta espressamente, che le Amministrazioni si riservano la facoltà, per sopraggiunti motivi di interesse pubblico, di non procedere alla gara e/o all'aggiudicazione e/o di revocare la procedura in relazione al Progetto senza responsabilità alcuna verso CDP.

Articolo 9 (Confidenzialità)

L'Amministrazione e CDP si impegnano reciprocamente a non divulgare a terzi le informazioni e i documenti ricevuti per il perseguimento delle finalità previste nel presente Protocollo, salvo reciproco accordo ed unicamente nei limiti necessari per lo svolgimento delle attività sopra richiamate ovvero per ordine dell'Autorità amministrativa o giudiziaria.

In proposito, le Parti assumono un impegno di confidenzialità reciproco.

Articolo 10 (Pubblicità)

Le Parti potranno pubblicizzare la sottoscrizione del presente Protocollo e le risultanze degli interventi ivi previsti, attraverso la pubblicazione di comunicati sui rispettivi siti internet, ovvero attraverso apposite azioni di comunicazione ed eventi divulgativi, concordandone preventivamente i relativi contenuti.

Articolo 11 (Trattamento fiscale)

Il presente Protocollo è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 della Tariffa - Parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131e con imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte seconda del DPR 26 aprile 1986, n. 131.¹

Articolo 12

(Clausola di salvaguardia)

CDP dichiara di essersi dotata di un codice etico e di un modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, consultabile sul proprio sito internet, www.cdp.it, alle cui disposizioni saranno conformati i comportamenti nell'attuazione del presente Protocollo.

La Città Metropolitana di Firenze dichiara parimenti di conformarsi ai principi contenuti nella Legge 6 novembre 2012, n. 190 e che i propri dipendenti, nell'attuare il presente Protocollo, si conformeranno ai principi dettati nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Le Parti convengono che l'inosservanza per quanto direttamente applicabili, da parte di una di esse di una qualsiasi delle previsioni delle suddette normative accertata con sentenza di condanna passata in giudicato configurerà un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente Protocollo e, conseguentemente, legittimerà le altre Parti a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile.

Articolo 13

(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo devono essere effettuate per iscritto tramite posta elettronica, posta elettronica certificata, lettera raccomandata A./R. o mediante qualsiasi altro mezzo idoneo a consentirne la prova dell'avvenuta ricezione ai seguenti recapiti:

- **Per la Città Metropolitana di Firenze**

Alla c.a. di [·]

e-mail: [·]

pec: [·]

- **Per Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Alla c.a. di [·]

e-mail: [·]

pec: [•]

¹Da verificare con il servizio fiscale.

Articolo 14
(Legge applicabile e foro competente)

Il presente Protocollo, i suoi contenuti, applicazione, interpretazione e le relazioni tra le Parti sono regolati dal diritto italiano.

Le Parti concordano di sottoporre qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le stesse in relazione o in dipendenza del presente Protocollo in via esclusiva al Foro di Roma, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di rito.

[Luogo], lì [data]

Letto, approvato e sottoscritto

Le Parti

Città Metropolitana di Firenze
(.....)

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
(.....)